



Roma, 22/06/2026

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202605488/AG
Oggetto: **Sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 maggio 2026 (causa C-604/24):
vendita on line**

Circolare n. 15951

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Sentenza della Corte di Giustizia –
una normativa nazionale che impedisce la vendita online dei medicinali non soggetti
a prescrizione ad eccezione di una limitata sottocategoria disattende l'obbligo
derivante dall'articolo 85 quater, paragrafo 1, della direttiva 2001/83***

Si informa che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, [con sentenza del 21 maggio 2026 \(causa C-604/24\)](#), ha rimarcato che una normativa nazionale che vieta la vendita a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell'informazione, di medicinali non soggetti a prescrizione, ad eccezione di una limitata sottocategoria, disattende l'obbligo derivante dall'articolo 85 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.

La vicenda trae origine da un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato greco nell'ambito di un ricorso presentato avverso un decreto ministeriale nel 2022, con il quale veniva vietata la vendita online, da parte delle farmacie autorizzate, dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, salvo quelli classificati "a libera distribuzione".

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se l'articolo 85 *quater*, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2001/83 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una

normativa nazionale che, per motivi legati alla tutela della salute pubblica, vieta la vendita a distanza al pubblico, da parte di farmacie online che si avvalgono dei servizi della società dell'informazione, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione di una sottocategoria (nella fattispecie, dei medicinali a libera distribuzione).

La Corte ha stabilito che la normativa in questione è contraria al diritto dell'Unione europea, in particolare, per le seguenti ragioni:

- l'articolo 85 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 impone agli Stati membri di autorizzare la vendita a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell'informazione, di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione;
- l'art. 85-quater, par. 2, dir. 2001/83/CE che consente agli Stati membri di imporre "*condizioni, giustificate da motivi di tutela della salute pubblica*" riguarda esclusivamente le modalità di commercializzazione al dettaglio dei medicinali venduti a distanza e non può essere utilizzata per introdurre, neppure parzialmente, un divieto di vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione, salvo una loro sottocategoria, poiché ciò svuoterebbe di effetto utile l'obbligo generale sancito dal par. 1.

Tali condizioni, che devono essere giustificate da motivi legati alla tutela della salute pubblica, possono applicarsi a misure volte a ridurre i rischi associati alla vendita online di medicinali e potrebbero consistere, ad esempio in:

- meccanismi di controllo del consumo dei medicinali;
- limiti quantitativi alle ordinazioni dei consumatori;
- sistema online di identificazione di registrazione dei dati relativi alla salute del consumatore al fine di lottare contro la polifarmacia.

Solo entro tali limiti è consentito agli Stati membri prevedere delle condizioni relative ad una categoria specifica di medicinali non soggetti a prescrizione - ad esempio a causa delle loro caratteristiche terapeutiche particolari - purché non ne impediscano la commercializzazione on line.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)